



ATTO COSTITUTIVO DI COMITATO REFERENDARIO DENOMINATO “PER MIO FIGLIO SCELGO IO”

Il giorno 25 novembre 2024 sottoscrivono i signori:

1. Mariano AMICI [REDACTED]
3. Moreno FERRARI [REDACTED]
4. Paolo LANZI [REDACTED]
5. Roberto MARTINA [REDACTED]
6. Antonio PORTO [REDACTED]

PREMESSO CHE

- I componenti sopra indicati, animati dall'esigenza di dare corso e seguito alle molte manifestazioni, convegni e iniziative legali già intraprese dal 2017 (come ad esempio il disegno di legge popolare del 2018 - cfr. G.U. 27 giugno 2018, serie generale, numero 147 pag. 60) dalla cittadinanza italiana per la modifica del c.d. Decreto Lorenzin (D.L. n. 73/2017) che introduceva ulteriori 6 vaccini obbligatori alla disciplina delle 4 vaccinazioni pediatriche già presenti, in data 14 novembre 2023 depositavano presso la competente cancelleria della Corte di Cassazione n. 4 quesiti referendari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”) convertito con modificazioni con legge 31 luglio 2017, n. 119. La Gazzetta Ufficiale del 15/11/2024 (Serie Generale - Anno 165° - Numero 268) dava in effetti pubblicità legale all'avvenuto deposito dei quesiti.
- In particolare, i quattro quesiti hanno ciascuno il seguente tenore:

✓ **QUESITO 1:**

Richiesta di referendum abrogativo (24A06097) annunciata nella “Gazzetta Ufficiale” Serie generale n. 268 del 15 novembre 2024:

«Volete che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), congiuntamente alla suddetta già citata legge di sua conversione, e successive modifiche o integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: art. 1 comma 1 limitatamente alle parole “obbligatorie e”; art. 1 comma 1 - bis limitatamente alle parole “obbligatorie e”; art. 1 comma 1 -ter; art. 1 comma 2 limitatamente alle parole “obbligo della” nel primo periodo nonché limitatamente alla frase “all’obbligo vaccinale di cui al presente articolo” nel secondo periodo; art. 1 comma 2 -bis limitatamente alla parola “obbligatori”; art. 1 comma 3; art. 1 comma 4 limitatamente al seguente periodo “In caso di



mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1 -bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Non incorrono nella sanzione di cui al secondo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla scheda vaccinale in relazione all'età. Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. All'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base alla normativa delle regioni o delle province autonome.”; art. 1 comma 6 -ter limitatamente alle parole “per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione”; art. 4 -bis comma 1 limitatamente al periodo “e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti di cui all’art. 1, commi 2 e 3, del presente decreto.”; art. 5 comma 1 limitatamente ad entrambe le parole “obbligatorie” tutte contenute nell’ultimo capoverso?».

La normativa oggetto della presente richiesta di referendum abrogativo è il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” che, abrogando le precedenti disposizioni in materia, ha introdotto l’obbligo vaccinale per dodici antigeni da somministrare per l’età pediatrica e per l’adolescenza, abrogando tutta la precedente disciplina (che ne prevedeva solo quattro); con legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119 il Parlamento ha poi apportato alcune modifiche al citato decreto riducendo gli obblighi vaccinali a dieci.

Le nuove previsioni obbligatorie venivano introdotte in un clima di improvviso e supposto allarme originato dal Governo in relazione ad asserite epidemie di morbillo in Gran Bretagna¹ e ad un corrispondente calo delle coperture vaccinali in Italia.

Vi è, invece, che sia in Gran Bretagna non vi fu alcuna epidemia di morbillo² e sia che i dati del Ministero della Salute³ a tutt’oggi confermano come nella coorte dell’anno 2016 la copertura vaccinale per singolo antigene era pari o superiore al 93-95% anche per molti antigeni che erano ancora solamente raccomandati.

Per quanto riguarda poi la situazione italiana in particolare, precedentemente all’approvazione delle norme che si chiede di sottoporre a referendum, non vi era stata alcuna epidemia.

Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale elaborato e approvato dalla Conferenza Stato-Regioni per il triennio 2012-2014⁴, dando atto del raggiungimento degli obiettivi di salute pubblica in tema di vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, indicava l’esigenza di adottare una politica sanitaria “che

¹ Ministro della Salute, On.le Beatrice Lorenzin: “A Londra, cioè in Inghilterra sono morti 270 bambini per un’epidemia di morbillo molto grave.” (Porta a Porta, 22 ottobre 2014); “Di morbillo si muore. C’è stata una crisi di epidemia di morbillo a Londra, lo scorso anno, sono morti più di 200 bambini.” (Piazzapulita, 22 ottobre 2015).

² [UK Health Security Agency - Notifiche e decessi per morbillo dal 1940 al 2023.](#)

³ [Ministero della Salute - Vaccinazioni dell’età pediatrica e dell’adolescenza - Coperture vaccinali](#)

⁴ [PNPV triennio 2012-2014](#)



porti progressivamente tutte le Regioni, in maniera sincrona, **verso il superamento dell'obbligo vaccinale**". Il Piano aggiungeva che: "Tale percorso presuppone una capillare opera formativa degli operatori sanitari coinvolti nelle attività vaccinali ed educativo/informativa della popolazione generale, in merito ai benefici della vaccinazione quale misura di prevenzione individuale e collettiva".

Cionondimeno, gli obblighi per i quattro vaccini obbligatori esistenti in quel momento non solo non venivano abbandonati ma, al contrario, con il decreto legge n. 73/2017 ne venivano aggiunti altri sei. In questo quadro di ingiustificato sacrificio della libertà di autodeterminazione e di cura, decorso più di un lustro dall'entrata in vigore della predetta normativa, il popolo italiano ha preso atto del fatto che la disciplina di cui al decreto-legge n. 73/2017 presenta anche elementi di rischio e criticità significative per la salute individuale e collettiva.

La comunità scientifica è concorde nell'affermare che il sistema immunitario del neonato non è come quello dell'adulto e che, per raggiungere un assetto simile, deve attraversare un processo di maturazione non breve; la principale diversità consiste nel mantenimento dell'assetto precedente alla nascita, l'assetto fetale, in cui sia il sistema immunitario materno che quello del feto adottano una posizione di tolleranza reciproca, con il fine di mandare a compimento la gravidanza⁵.

L'Azienda sanitaria della Regione Puglia ha attuato un sistema di farmacovigilanza attiva⁶, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 30 aprile 2015, per la rilevazione degli eventi e delle reazioni avverse seguite alla somministrazione del vaccino quadrivalente MPRV (morbillo, parotite, rosolia e varicella), e per ottenere un raffronto qualitativo e quantitativo sui dati raccolti in farmacovigilanza attiva rispetto a quella passiva; i risultati sono inquietanti e rivelano la grave sottostima del numero di eventi e reazioni avverse registrati con il sistema di farmacovigilanza passiva, da un lato, e una inaspettata incidenza di reazioni avverse gravi correlabili con la farmacovigilanza attiva, dall'altro⁷.

Il successivo Rapporto AIFA sui vaccini 2017⁸, incomprensibilmente, invece di informare correttamente e tempestivamente i cittadini (lett. f) art. 15 D.M. citato), ha minimizzato i dati raccolti dalla sanità pugliese diluendoli all'interno di quelli di tutte le altre regioni italiane raccolti con il sistema di farmacovigilanza-passiva comunemente utilizzato.

L'art. 1, comma. 1-ter del decreto-legge n. 73/2017, prevede "il potere del Ministro della salute di disporre la cessazione dell'obbligatorietà per alcune delle vaccinazioni contemplate, in base alla verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse e delle coperture raggiunte"; eppure, nonostante che la Corte costituzionale (sentenza n. 5/2018) abbia lodato tale disposizione, a distanza di oltre sette anni, il Ministro della salute non ha mai trasmesso alle Camere le due relazioni triennali come altresì non ha indicato le motivazioni della mancata presentazione degli schemi di decreto abrogativi di uno o più obblighi di cui al comma 1-bis art. 1 D.L. n. 73/2017, lasciando il disposto lettera morta e i cittadini senza risposte.

⁵ Zhang X, Zhivaki D, Lo-Man R (2017) Unique aspects of the perinatal immune system, Nature Reviews Immunology doi:10.1038/nri.2017.54 Published online 19 June 2017.

⁶ [SORVEGLIANZA DEGLI EVENTI AVVERSI A VACCINO IN PUGLIA Report 2013/2017](#)

⁷ Dallo studio emerge che ogni 1000 dosi somministrate sono state segnalate, complessivamente, 392,34 reazioni avverse (n. 4 bambini ogni 10 vaccinati). Per quanto riguarda le reazioni avverse gravi, ogni 1000 dosi somministrate sono state segnalate complessivamente 40,69 reazioni avverse gravi (n. 1 bambino ogni 25 vaccinati), di cui il 73% (= 29,7 reazioni avverse) correlabili al vaccino come da causality assessment (n. 1 bambino ogni 34 vaccinati).

⁸ [AIFA Rapporto vaccini 2017](#)



In un simile quadro di incertezza veniva disattesa anche la previsione contenuta nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale elaborato e approvato dalla Conferenza Stato-Regioni per il triennio 2017-2019⁹, che indicava lo strumento dell' "Health Technology Assessment" come il dispositivo "ponte" migliore tra il mondo scientifico e quello politico-decisionale per la valutazione delle caratteristiche di una patologia (incidenza, prevalenza, popolazione a rischio e vie di contagio), i fattori di costo diretto e indiretto che la malattia induce, nonché i possibili benefici che possono derivare dalla strategia vaccinale.

La omessa adozione da parte degli Enti preposti della previsione di cui al comma 1-ter, art. 1 del decreto-legge n. 73/2017 e la mancata attivazione generalizzata del sistema di farmacovigilanza attiva per la rilevazione di eventi e reazioni avverse ha determinato di fatto anche l'impossibilità di un monitoraggio attendibile sul profilo di rischio dei vaccini in pregiudizio della salute e della dignità individuali (art. 2 e co. 1 e 2, art. 32 Cost.)

A fortiori, a fronte della possibilità tangibile di raggiungere gli scopi di salute pubblica ricorrendo alle sole raccomandazioni di vaccinazione, da una parte, e della consapevolezza da parte dei cittadini dell'elevata incidenza di reazioni avverse correlate ai trattamenti somministrati in questione, dall'altra, il Comitato promotore intende sottoporre al giudizio popolare la pronuncia se l'assunzione per obbligo di legge di rischi per la salute individuale valgano benefici non attuali e corrisponda davvero a "l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà" all' "interesse della collettività" e al "rispetto della persona umana" di cui agli artt. 2 e 32 Cost.

✓ **QUESITO 2:**

Richiesta di referendum abrogativo (24A06140) annunciata nella "Gazzetta Ufficiale" Serie generale n. 268 del 15 novembre 2024:

«Volete che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), congiuntamente alla suddetta già citata legge di sua conversione, e successive modifiche o integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: art. 3 comma 1 limitatamente al periodo " , ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie"; art. 3 comma 2; art. 3 comma 3; art. 3 -bis comma 2 limitatamente al seguente periodo "completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente"; art. 3 -bis comma 3 limitatamente al periodo "ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3"; art. 3 -bis comma 4 limitatamente al seguente periodo " , qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale," nonché limitatamente al seguente periodo: "e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'art. 1, comma 4"; art. 3 -bis comma 5?».

⁹ [Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019](#)



Le alte coperture vaccinali di numerosi Stati europei (Germania, Austria, Danimarca, Spagna, Svezia, Regno Unito, Estonia, Finlandia, Irlanda, Islanda, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo)¹⁰⁻¹¹ in cui le vaccinazioni pediatriche sono solo raccomandate, dimostrano che il trattamento obbligatorio non è necessario per il raggiungimento degli obiettivi di salute pubblica e che le sanzioni pecuniarie e quelle interdittive per la frequentazione degli asili nido e scuole dell'infanzia che attingono i bambini non adempienti all'obbligo sono misure quantomeno sproporzionate e superflue, se non direttamente discriminatorie in quanto connesse ad una condizione anagrafica e sociale del minore e della sua famiglia.

Sanzione (o interdizione) percepita come odiosa e altresì del tutto sproporzionata, perché inutilmente afflittiva per il minore inconsapevole cui viene impedito l'inserimento nel contesto sociale e "scolastico" per punire i genitori lavoratori di fascia medio-bassa di una scelta sanitaria e costringerli a sottoporre i propri figli ad un trattamento non voluto onde evitare gli ostacoli alle parità sociali con difficoltà enormi nella gestione della quotidianità in famiglia e nel lavoro.

Per tali motivi il Comitato promotore intende sottoporre al giudizio popolare la pronuncia se la condizione anagrafica e personale di "non adempiente all'obbligo" di un minore degli anni sei possa comportare la discriminazione di trattamento sociale con altri bambini di pari età "adempienti all'obbligo", e se ciò corrisponda al superiore "interesse del minore e della collettività" nel rispetto dell'uguaglianza e della dignità della persona umana di cui agli artt. 2, 3 e 32 Cost.

✓ **QUESITO 3**

Richiesta di referendum abrogativo (24A06141) annunciata nella "Gazzetta Ufficiale" Serie generale n. 268 del 15 novembre 2024:

«Volete che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), congiuntamente alla suddetta già citata legge di sua conversione, e successive modifiche o integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: art. 1 comma 2 limitatamente alla parola "Conseguentemente" nonché limitatamente alle parole ", di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale," nonché infine alle parole "o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione"; art. 1 comma 2 -bis limitatamente alla parola "anche"?»

L'art. 1 comma 2 del decreto-legge 73/2017 prevede il principio di ordine generale secondo cui l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale esonera dalla relativa vaccinazione.

Si tratta di un principio oramai acquisito dalla letteratura scientifica e dalle conoscenze immunologiche diffuse ed incontestate, che purtroppo nella norma oggetto di referendum trova ostacoli sistemici alla sua effettiva applicazione.

Infatti art. 1 comma 2 del decreto Lorenzin, nell'affermare che il soggetto con immunità naturale (guarito) è esentato dalla vaccinazione, precisa anche che costui resta vaccinabile con somministrazioni "in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione".

¹⁰ [ednh.news-vaccini la mappa di quelli obbligatori nella UE](#)

¹¹ [ECDC Vaccine Schedulerr](#)



Peraltro, tale diritto a non assumere antigeni per i quali sussiste l'immunità naturale (ad es. varicella) viene subordinato alla "disponibilità del Servizio sanitario nazionale", per cui se il SSN non ha in carico vaccini monocomponenti o combinati senza l'antigene per cui v'è immunità (ad es. varicella), sarà somministrata la vaccinazione in modalità combinata comprensiva dell'antigene da escludersi (ad es. varicella).

In altri termini il principio di ordine generale incentrato alla massima precauzione ed al minor sacrificio possibile viene subordinato a logiche di produzione ed alle risorse del SSN.

Per tale motivo il Comitato referendario propone l'abrogazione della condizione sospensiva del principio generale di precauzione e sicurezza alla "effettive risorse" di una azienda sanitaria e alle esigenze di produzione in base ai quali le aziende farmaceutiche producono quasi solo esclusivamente confezioni plurivalenti.

Che sia la vaccinazione sia obbligatoria o raccomandata o facoltativa, la libertà di scelta dovrà essere garantita anche della somministrazione dei dieci vaccini dosi singole per ogni singolo antigene del catalogo vaccinale.

✓ **QUESITO 4**

Richiesta di referendum abrogativo (24A06142) annunciata nella "Gazzetta Ufficiale" Serie generale n. 268 del 15 novembre 2024:

«Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), congiuntamente alla suddetta già citata legge di sua conversione, e successive modifiche o integrazioni, limitatamente all'art. 1, comma 1 -bis, lettere b), c), d)?».

I cittadini promotori in epigrafe indicati sono determinati ed hanno interesse alla costituzione di un Comitato referendario per dar corso all'iniziativa popolare ai sensi dell'art. 1 e 75 Cost.

Art. 1 (costituzione)

Fatta la suddetta premessa, che costituisce parte integrante e motivo del presente accordo, condivisa senza riserve dai sottoscrittori come in epigrafe indentificati, in data odierna i sigg.ri Mariano AMICI, Moreno FERRARI, Paolo LANZI, Roberto MARTINA e Antonio PORTO, già promotori e depositari dei quesiti referendari in premessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 39 - 42 cod. civ. costituiscono il Comitato Referendario denominato "PER MIO FIGLIO SCELGO IO" avente ad oggetto la richiesta abrogazione delle disposizioni del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 ("Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci") convertito con modificazioni con legge 31 luglio 2017, n. 119.

Art. 2 (sede)

Il comitato ha sede in sede in Lendinara (RO) via Saguedo n. 13, presso la residenza del promotore e Presidente Moreno Ferrari.



Art. 3 (finalità)

Il Comitato persegue la finalità di:

- A. Predisporre, dirigere e coordinare tutte le attività necessarie al successo dell'iniziativa referendaria;
- B. Stabilire e scandire i tempi per l'attuazione delle diverse fasi e step della campagna referendaria (a titolo di esempio fase preparatoria, di lancio, di apertura/chiusura della raccolta firme, del deposito delle firme, del battage mediatico preliminare alle votazioni);
- C. Agevolare nel modo più ampio l'adesione al Comitato referendario "PER MIO FIGLIO SCELGO IO" di tutti i soggetti (associazioni, comitati etc) che si dimostrino interessati alla riuscita della campagna referendaria impegnandosi a partecipare fattivamente a tutte le attività connesse;
- D. Rispettare e far rispettare ai promotori aderenti al Comitato ed agli attivisti impegnati nell'iniziativa referendaria le strategie e le modalità operative dettate dal Comitato stesso e da tutti le eventuali ulteriori indicazioni adottate successivamente per il perseguimento dello scopo referendario e la buona riuscita dell'iniziativa;
- E. osservare e a far osservare ai promotori aderenti al Comitato, agli attivisti impegnati nell'iniziativa referendaria nonché a tutta la catena di divulgazione e partecipazione, sia attuale che futura, i contenuti di cui alle premesse e, segnatamente, vigilare e pretendere:
 - i. l'assunzione di condotte e comunicazioni sia interne che esterne, sempre sobrie, continenti con lo spirito della presente iniziativa referendaria e senza toni eccitati o fanatismi di sorta;
 - ii. che le affermazioni afferenti al Referendum che attengono al profilo della sicurezza dei vaccini pediatrici siano contestualizzate nell'ambito della più ampia questione della libertà di scelta e autodeterminazione delle cure quale istanza principale sottesa all'iniziativa referendaria.
- F. Raccogliere i fondi necessari ad assolvere, direttamente o indirettamente, alle spese per la raccolta firme, per la campagna referendaria e, in generale, per il raggiungimento del successo dell'iniziativa referendaria.

Art. 4 (presidente)

Il sig. Moreno Ferrari, promotore iniziale del referendum, è designato legale rappresentante e Presidente del Comitato in forza della sua alta dignità e qualità umana e per la sua naturale inclinazione popolare apprezzata da tutti i componenti come caratteristica principale dell'iniziativa referendaria, che infatti è e dovrà essere promossa e diffusa come "popolare" in quanto strumento democratico dei cittadini italiani.



Il sig. Ferrari accetta la nomina con la sottoscrizione del presente atto e si impegna a condividere e promuoverne i contenuti.

Art. 5 (principi informativi)

Il Comitato “PER MIO FIGLIO SCELGO IO” è apartitico e aperto all’adesione di terzi.

Chiunque può aderire al Comitato referendario “PER MIO FIGLIO SCELGO IO”, ad eccezione dei partiti, movimenti o associazioni, i quali potranno sostenere l’iniziativa in quanto condividenti le ragioni della proposta referendaria, sostenendola con l’attivismo, la propaganda e con ogni mezzo e forma, ma senza assumere alcun ruolo o partecipazione all’interno del presente Comitato referendario.

Possono pertanto aderire al Comitato referendario, a titolo esemplificativo, sindacati, associazioni, liste civiche, comitati, formazioni sociali che non abbiano finalità partitiche e/o elettorali e privati

cittadini non esposti partiticamente e, qualora facenti parte o svolgendo funzioni in partiti o formazioni politiche, dichiarano di aderire al Comitato quale libero cittadino, impegnandosi ad informare immediatamente il Comitato referendario della eventuale assunzione, anche successiva, di ruoli o funzioni all’interno di un partito, movimento o associazione politica.

La mancata trasparenza o la mancanza della preventiva comunicazione al Comitato, è motivo di esclusione dal Comitato.

Art. 6 (adesioni)

In considerazione della natura popolare e sociale della presente iniziativa referendaria e, conseguentemente, della necessità di favorire un più ampio coinvolgimento e partecipazione di altri soggetti individuali o collettivi provenienti dal mondo sociale, da un lato, e dell’esigenza di prevenire strumentalizzazioni o distorsioni dei principi ispiratori afferenti alla libertà di cura della campagna referendaria oggetto del Comitato referendario, potranno aderire al Comitato “PER MIO FIGLIO SCELGO IO” coloro che, assumendo e facendo propri per intero i contenuti del presente atto costitutivo, ne sottoscrivono la condivisione, accettandoli, assumendo gli stessi impegni dei promotori originari appartenenti al presente Comitato.

Art. 7 (durata e raccolta fondi)

Il Comitato referendario “PER MIO FIGLIO SCELGO IO” ha durata coincidente con il termine della campagna referendaria, delle operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati di voto, e si scioglierà di diritto senza alcun ulteriore adempimento nello stesso momento in cui verrà chiusa, rinunciata o abbandonata la campagna referendaria per qualsiasi motivo o ragione.



Il Comitato referendario non ha risorse e, pertanto, sarà necessariamente tenuto alla raccolta fondi per sostenere i costi dell'iniziativa referendaria.

Il Comitato referendario potrà aprire un unico conto corrente deputato alla raccolta fondi che sia esclusivamente dedicato a tale raccolta, e potrà, in alternativa, qualora non si dia corso alla registrazione del Comitato e all'attribuzione del codice fiscale per motivi di costi e tempo, aprire un conto corrente a nome della persona fisica del Presidente del Comitato, a condizione però che, in entrambi i casi prefati, il Presidente deleghi ad operare sul conto corrente uno solo dei sottoscrittori del presente accordo costitutivo, i quali (Presidente e delegato) assumeranno gli obblighi dei custodi e di rendicontazione.

In caso di avanzo dei fondi raccolti al termine della campagna referendaria, questi saranno destinati al pagamento di iniziative giudiziarie, sociali o congressuali volte a favorire l'affermazione, la tutela e l'applicazione del principio della libertà di scelta in campo sanitario.

Letto, accettato e sottoscritto in Roma il 25 novembre 2024

Fto Mariano AMICI

Fto Moreno FERRARI

Fto Paolo LANZI

Fto Roberto MARTINA

Fto Antonio PORTO